



ROMA CAPITALE

Segretariato - Direzione Generale
U.O. Supporto Giunta e Assemblea Capitolina

Servizio Assemblea Capitolina

Controdeduzioni della Giunta Capitolina ai pareri dei Municipi in ordine alla:

Proposta n. 59/2014 (prot. n. 8335/2014). Approvazione Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari. (Dec. G.C. n. 35 del 30 aprile 2014)

(omissis)

Che la proposta, in data 12 maggio 2014, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte del relativo Consiglio;

Che, con deliberazioni in atti, i Consigli dei Municipi II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII e XIV hanno espresso parere favorevole;

Che i Consigli dei Municipi I, VII, VIII, XIII e XV hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio I:

ART. 15 – Sottozona B1

sostituire il 2° comma con i due seguenti commi:

«Nella sottozona B1 relativa al centro storico individuato dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità sono consentiti:

- 1.B - Cartello per PPAA - formato 100 x 140, 140x200, 300x140 destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale.
- gli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera I bis) del 1° comma dell'art. 4 del Regolamento.

Non è comunque consentita in tutto il centro storico l'installazione di impianti su parete cieca o di impianti su tetti e terrazzi.»

ART. 16 – Sottozona B2

Aggiungere i due seguenti commi:

«Nella sottozona B2 relativa alla città storica, così come individuata dal vigente PRG, sono consentiti esclusivamente impianti della pubblica affissione e gli impianti a finanziamento di servizi di pubblica utilità, di cui di cui alla lettera I bis) del 2° comma dell'art. 4 del Regolamento.

Anche nella rimanente sottozona B2 sono consentiti gli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera I) del 1° comma dell'art. 4 del Regolamento.»

ART. 17 – Sottozona B3

Integrare il 1° comma con il seguente testo:

«, nonché degli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera I bis) del 1° comma dell'art. 4 del Regolamento.»

ART. 29 – Individuazione delle aree da sottoporre a piano di localizzazione

sostituire il 2° comma con il seguente testo:

«2. Le aree da sottoporre a piano di localizzazione sono comunque quelle corrispondenti come perimetrazione al territorio di ognuno dei nuovi 15 Municipi di Roma.»

ART. 31 – Redazione dei piani di localizzazione

eliminare l'espressione «per iniziativa e a cura di privati anche in forma associativa.».

ART. 32 – Approvazione dei piani di localizzazione

aggiungere alla fine un comma con il seguente testo:

«Per le zone di espansione che sono previste dal P.R.G. nella città della trasformazione e che venissero realizzate, così come per il territorio non urbanizzato che venisse anch'esso edificato; e comunque laddove si rendessero disponibili nuove aree, si rende necessaria l'integrazione dei Piani di Localizzazione relativi ai Municipi in cui venissero a ricadere le zone di espansione, con lo stesso metodo adottato per il presente Piano, estendendo in particolare alla nuova rete stradale la sua classificazione in base agli indici di affollamento ai fini della individuazione dei tipi stradali da applicare anche a queste nuove future parti della città, affidandone il compito della redazione in collaborazione con il Municipio competente per lo stesso territorio, nel rispetto del Regolamento di partecipazione dei cittadini di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 2 marzo 2006.»

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE

ART. 36 – Efficacia del piano e rapporti con il Regolamento Comunale

sostituire il testo con il seguente:

«Dalla data di pubblicazione del Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari entrano in vigore le seguenti misure di salvaguardia.

Tutti gli impianti pubblicitari installati senza titolo autorizzativo in proprietà sia pubblica che privata ed autodenunciati e registrati nella Nuova Banca Dati come "senza scheda", per i quali sia stata pagata una "indennità", nonché tutti gli impianti facenti parte della procedura di riordino, per i quali sia decaduta di diritto l'autorizzazione per le cause di cui commi 3 e 3 bis dell'art. 7 del vigente Regolamento, risultano individuati all'apposito elenco allegato al presente Piano: entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve trasmettere ad ognuna delle ditte l'elenco degli impianti abusivi di cui sono titolari e che debbono essere rimossi a loro cura e spese entro il termine di dieci giorni dalla notificazione, trascorso inutilmente il quale per ognuno di essi verrà applicata la sanzione amministrativa di cui allo comma dell'art. 31 del vigente Regolamento e disposta con Determinazione Dirigenziale la rimozione forzata d'ufficio con la somma ricavata dalle sanzioni, ferme restando tutte le spese occorse a carico del trasgressore, ai sensi del successivo 5° comma del medesimo art. 31.

Nelle more della materiale rimozione forzata d'ufficio degli impianti pubblicitari la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve provvedere alla copertura immediata della pubblicità irregolare ai sensi del 6° comma dell'art. 31 del vigente Regolamento.

la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità inoltre applicherà il comma 14 dell'art. 31 del vigente Regolamento, il quale prevede la decadenza in percentuale anche per gli altri impianti pubblicitari che risultassero regolarmente autorizzati alla stessa ditta titolare.

Gli impianti già installati che fanno parte della procedura di riordino e che sono assistiti da titolo autorizzativo rinnovato comunque fino al 31 dicembre 2014, così come gli impianti già installati perché successivamente autorizzati in forza del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 37/2009, le cui collocazioni sul territorio risultino compatibili con la zonizzazione ed i tipi stradali del presente Piano, così come individuati negli elenchi allegati al presente Piano, possono rimanere installati fino alla approvazione dei rispettivi Piani di Localizzazione ed all'esito dei conseguenti bandi di gara, di cui all'art. 7 del Regolamento.

Tutti gli impianti pubblicitari installati a qualunque titolo sul territorio comunale che risultino collocati in zona A, dove il presente Piano stabilisce il divieto di affissione, sono individuati nell'apposito elenco allegato al presente Piano: entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve trasmettere ad ognuna delle ditte l'elenco degli impianti abusivi di cui sono titolari con l'invito a rimuoverli a loro cura e spese entro e non oltre 30 giorni dalla data di notificazione.

Gli impianti già installati in zona A che fanno parte della procedura di riordino e che sono assistiti da titolo autorizzativo comunque rinnovato fino al 31 dicembre 2014 possono essere ricollocati o accorpati in aree compatibili con il presente Piano, così come individuate nelle apposite tavole allegate al medesimo Piano, dove rimangono fino all'esito dei bandi di gara: per essi si deve presentare domanda di ricollocazione anche cumulativa, senza necessità di asseverazione relativa alla regolarità della nuova posizione da parte di tecnico abilitato, auto

certificata comunque dal rappresentante legale della ditta pubblicitaria interessata con diritto di reinstallazione senza alcuna istruttoria anche dopo i 30 giorni.

Qualora lo spostamento avvenga su un'arca che nelle tavole allegata al presente Piano figura come soggetta a vincolo paesaggistico, alla relativa domanda va allegata copia della "autorizzazione paesaggistica" rilasciata dal Comune in potere di subdelega.

Nei confronti degli impianti pubblicitari per i quali non venisse presentata alcuna domanda di ricollocazione entro i trenta giorni, con 11 contestuale impegno alla loro rimozione a proprie cure e spese che non risultasse comunque avvenuta entro lo stesso termine di tempo, la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve comminare la sanzione amministrativa prevista per tali impianti da ritenere abusivi e provvedere alla loro rimozione forzata con la somma ricavata, ferme restando tutte le spese occorse a carico del trasgressore, con perdita di diritto alla ricollocazione.

Nelle more della materiale rimozione forzata d'ufficio degli impianti pubblicitari la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve provvedere alla copertura immediata della pubblicità irregolare ai sensi del 6° comma dell'art. 31 del vigente Regolamento.»

Municipio VII:

- all'art. 20 – Ambito territoriale 3, alla voce Impianti da attribuire ai privati sostituire “mq 19.050” con “mq 15.600”,
- alla voce Impianti per Pubbliche Affissioni sostituire “mq 4.350” con “mq 7.800”.

Municipio VIII:

Inserire nel CAPO IV, dopo l'Art. 27 - Canone per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni il seguente articolo:

"27-bis. - Disciplina degli impianti di proprietà dei Municipi

I Municipi realizzano in piena autonomia progetti di comunicazione istituzionale.

Per la loro attuazione i Municipi possono avvalersi della collaborazione di soggetti privati, in regime di "partenariato pubblico-privato", con l'obiettivo di co-finanziare iniziative di rilevanza municipale. La scelta del contraente è regolata dalla normativa vigente in materia di accordi concessori. L'installazione di impianti a destinazione mista: pubblicitaria e istituzionale, su aree di proprietà comunale, è subordinata alla stipula di un'apposita convenzione, tra il Municipio ed il soggetto privato coinvolto.

Roma Capitale e il Municipio concordano le specifiche modalità tecniche in base al presente Piano”.

Municipio XIII:

eliminare l'ultimo periodo delle premesse dal seguente testo: «Ritenuto di stabilire che, a seguito dell'approvazione del seguente documento, entrano in vigore con efficacia immediata le disposizioni di cui all'art. 7 e 14 delle Norme Tecniche di Attuazione a valere come cd. "misure di salvaguardia" nelle more dell'adozione dei Piani di Localizzazione»

Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP

ART. 36 - Efficacia del piano e rapporti con il Regolamento Comunale - sostituire il testo con il seguente:

Dalla data di pubblicazione del Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari entrano in vigore le seguenti misure di salvaguardia.

Tutti gli impianti pubblicitari installati senza titolo autorizzativo in proprietà sia pubblica che privata ed autodenunciati e registrati nella Nuova Banca Dati come "senza scheda", per i quali sia stata pagata una "indennità", nonché tutti gli impianti facenti parte della procedura del riordino, per i quali sia decaduta di diritto l'autorizzazione per le cause di cui commi 3 e 3 bis dell'art. 7 del vigente Regolamento, risultano individuati all'apposito elenco allegato al presente Piano: entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve trasmettere ad ognuna delle ditte l'elenco degli impianti abusivi di cui sono titolari e che debbono essere rimossi a loro cura e spese entro il termine di dieci giorni dalla notificazione, trascorso inutilmente il quale per ognuno di essi verrà applicata la sanzione amministrativa di cui al 10 comma dell'art. 31 del vigente Regolamento e disposta con Determinazione

Dirigenziale la rimozione forzata d'ufficio con la somma ricavata dalle sanzioni, ferme restando tutte le spese occorse a carico del trasgressore, ai sensi del successivo 50 comma del medesimo art. 31.

Nelle more della materiale rimozione forzata d'ufficio degli impianti pubblicitari la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve provvedere alla copertura immediata della pubblicità irregolare ai sensi del 6° comma dell'art. 31 del vigente Regolamento.

Gli impianti già installati che fanno parte della procedura di riordino e che sono assistiti da titolo autorizzativo rinnovato comunque fino al 31 dicembre 2014, così come gli impianti già installati perché successivamente autorizzati in forza del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 37/2009, le cui collocazioni sul territorio risultino compatibili con la zonizzazione ed i tipi stradali del presente Piano, così come individuati negli elenchi allegati al presente Piano, possono rimanere installati fino alla approvazione dei rispettivi Piani di Localizzazione ed all'esito dei conseguenti bandi di gara, di cui all'art. 7 del Regolamento.

Tutti gli impianti pubblicitari installati a qualunque titolo sul territorio comunale che risultino collocati in zona A, dove il presente Piano stabilisce il divieto di affissione, sono individuati nell'apposito elenco allegato al presente Piano: entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve trasmettere ad ognuna delle ditte l'elenco degli impianti abusivi di cui sono titolari con l'invito a rimuoverli a loro cura e spese entro e non oltre 30 giorni dalla data di notificazione.

Gli impianti già installati in zona A che fanno parte della procedura di riordino e che sono assistiti da titolo autorizzativo comunque rinnovato fino al 31 dicembre 2014 possono essere ricollocati o accorpati in aree compatibili con il presente Piano, così come individuate nelle apposite tavole allegate al medesimo Piano, dove rimangono fino all'esito dei bandi di gara: per essi si deve presentare domanda di ricollocazione anche cumulativa, senza necessità di asseverazione relativa alla regolarità della nuova posizione da parte di tecnico abilitato, autocertificata comunque dal rappresentante legale della ditta pubblicitaria interessata con diritto di reinstallazione senza alcuna istruttoria anche dopo i 30 giorni.

Qualora lo spostamento avvenga su un'area che nelle tavole allegate al presente Piano figura come soggetta a vincolo paesaggistico, alla relativa domanda va allegata copia della "autorizzazione paesaggistica" rilasciata dal Comune in potere di subdelega.

Nei confronti degli impianti pubblicitari per i quali non venisse presentata alcuna domanda di ricollocazione entro i trenta giorni, con il contestuale impegno alla loro rimozione a proprie cure e spese che non risultasse comunque avvenuta entro lo stesso termine di tempo, la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve comminare la sanzione amministrativa prevista per tali impianti da ritenere abusivi e provvedere alla loro rimozione forzata con la somma ricavata, ferme restando tutte le spese occorse a carico del trasgressore, con perdita di diritto alla ricollocazione.

Nelle more della materiale rimozione forzata d'ufficio degli impianti pubblicitari la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve provvedere alla copertura immediata della pubblicità irregolare ai sensi del 6° comma dell'art. 31 del vigente Regolamento.

ART. 29 - Individuazione delle aree da sottoporre a piano di localizzazione - sostituire il 2° comma con:

Le aree da sottoporre a piano di localizzazione sono comunque quelle corrispondenti come perimetrazione al territorio di ognuno dei nuovi 15 Municipi di Roma.

ART. 32 - Approvazione dei piani di localizzazione - aggiungere alla fine un comma 2 con il seguente testo:

Per le zone di espansione che sono previste dal P.R.G. nella città della trasformazione e che venissero realizzate, così come per il territorio non urbanizzato che venisse anch'esso edificato, e comunque laddove si rendessero disponibili nuove aree, si rende necessaria l'integrazione dei Piani di Localizzazione relativi ai Municipi in cui venissero a ricadere le zone di espansione, con lo stesso metodo adottato per il presente Piano, estendendo in particolare alla nuova rete stradale la sua classificazione in base agli indici di affollamento ai fini della individuazione dei tipi stradali da applicare anche a queste nuove future parti della città, affidandone il compito della redazione in collaborazione con il Municipio competente per lo

stesso territorio, nel rispetto del Regolamento di partecipazione dei cittadini di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 2 marzo 2006. »

Municipio XV:

eliminare l'ultimo periodo delle premesse dal seguente testo: «Ritenuto di stabilire che, a seguito dell'approvazione del seguente documento, entrano in vigore con efficacia immediata le disposizioni di cui all'art. 7 e 14 delle Norme tecniche di Attuazione a valere come cd. "misure di salvaguardia" nelle more dell'adozione dei Piani di Localizzazione».

Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP

ART. 15 - Sottozona B1

sostituire il 2° comma con i due seguenti commi:

«Nella sottozona B1 relativa al centro storico individuato dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità sono consentiti:

- 1.B - Cartello per PPAA - formato 100 x 140, 140x200, 300x140 destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale.

- gli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera l bis) dello comma dell'art. 4 del Regolamento.

Non è comunque consentita in tutto il centro storico l'istallazione di impianti su parete cieca o di impianti su tetti e terrazzi.»

ART. 16 - Sotto zona B2

aggiungere i due seguenti commi:

«Nella sottozona B2 relativa alla città storica, così come individuata dal vigente PRG, sono consentiti esclusivamente impianti della pubblica affissione e gli impianti a finanziamento di servizi di pubblica utilità, di cui di cui alla lettera l bis) dello comma dell'art. 4 del Regolamento.

Anche nella rimanente sottozona 82 sono consentiti gli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera l) dello comma dell'art. 4 del Regolamento.»

ART. 17 - Sottozona B3

integrare il 1° comma con il seguente testo:

«, nonché degli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera l bis) dello comma dell'art. 4 del Regolamento.»

ART. 29 - Individuazione delle aree da sottoporre a piano di localizzazione

sostituire il 2° comma con il seguente testo:

«2. Le aree da sottoporre a piano di localizzazione sono comunque quelle corrispondenti come perimetrazione al territorio di ognuno dei nuovi 15 Municipi di Roma.»

ART. 31 - Redazione dei piani di localizzazione

eliminare l'espressione «per iniziativa e a cura di privati anche in forma associativa.».

ART. 32 - Approvazione dei piani di localizzazione

aggiungere alla fine un comma con il seguente testo:

«Per le zone di espansione che sono previste dal P.R.G. nella città della trasformazione e che venissero realizzate, così come per il territorio non urbanizzato che venisse anch'esso edificato, e comunque laddove si rendessero disponibili nuove aree, si rende necessaria l'integrazione dei Piani di Localizzazione relativi ai Municipi in cui venissero a ricadere le zone di espansione, con lo stesso metodo adottato per il presente Piano, estendendo in particolare alla nuova rete stradale la sua classificazione in base agli indici di affollamento ai fini della individuazione dei tipi stradali da applicare anche a queste nuove future parti della città, affidandone il compito della redazione in collaborazione con il Municipio competente per lo stesso territorio, nel rispetto del Regolamento di partecipazione dei cittadini di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 2 marzo 2006.»

TITOLO VII – Norme Transitorie art. 36 - Efficacia del piano e rapporti con il Regolamento Comunale

sostituire il testo con il seguente:

«Dalla data di pubblicazione del Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari entrano in vigore le seguenti misure di salvaguardia.

Tutti gli impianti pubblicitari installati senza titolo autorizzativo in proprietà sia pubblica che privata ed autodenunciati e registrati nella Nuova Banca Dati come "senza scheda", per i quali sia stata pagata una "indennità", nonché tutti gli impianti facenti parte della procedura del riordino, per i quali sia decaduta di diritto l'autorizzazione per le cause di cui commi 3 e 3 bis dell'art. 7 del vigente Regolamento, risultano individuati all'apposito elenco allegato al presente Piano: entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve trasmettere ad ognuna delle ditte l'elenco degli impianti abusivi di cui sono titolari e che debbono essere rimossi a loro cura e spese entro il termine di dieci giorni dalla notificazione, trascorso inutilmente il quale per ognuno di essi verrà applicata la sanzione amministrativa di cui al I° comma dell'art. 31 del vigente Regolamento e disposta con Determinazione Dirigenziale la rimozione forzata d'ufficio con la somma ricavata dalle sanzioni, ferme restando tutte le spese occorse a carico del trasgressore, ai sensi del successivo 50 comma del medesimo art. 31.

Nelle more della materiale rimozione forzata d'ufficio degli impianti pubblicitari la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve provvedere alla copertura immediata della pubblicità irregolare ai sensi del 6° comma dell'art. 31 del vigente Regolamento.

la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità inoltre applicherà il comma 14 dell'art. 31 del vigente Regolamento, il quale prevede la decadenza in percentuale anche per gli altri impianti pubblicitari che risultassero regolarmente autorizzati alla stessa ditta titolare.

Gli impianti già installati che fanno parte della procedura di riordino e che sono assistiti da titolo autorizzativo rinnovato comunque fino al 31 dicembre 2014, così come gli impianti già installati perché successivamente autorizzati in forza del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 37/2009, le cui collocazioni sul territorio risultino compatibili con la zonizzazione ed i tipi stradali del presente Piano, così come individuati negli elenchi allegati al presente Piano, possono rimanere installati fino alla approvazione dei rispettivi Piani di localizzazione ed all'esito dei conseguenti bandi di gara, di cui all'art. 7 del Regolamento.

Tutti gli impianti pubblicitari installati a qualunque titolo sul territorio comunale che risultino collocati in zona A, dove il presente Piano stabilisce il divieto di affissione, sono individuati nell'apposito elenco allegato al presente Piano: entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve trasmettere ad ognuna delle ditte l'elenco degli impianti abusivi di cui sono titolari con l'invito a rimuoverli a loro cura e spese entro e non oltre 30 giorni dalla data di notificazione.

Gli impianti già installati in zona A che fanno parte della procedura di riordino e che sono assistiti da titolo autorizzativo comunque rinnovato fino al 31 dicembre 2014 possono essere ricollocati o accorpati in aree compatibili con il presente Piano, così come individuate nelle apposite tavole allegate al medesimo Piano, dove rimangono fino all'esito dei bandi di gara: per essi si deve presentare domanda di ricollocazione anche cumulativa, senza necessità di asseverazione relativa alla regolarità della nuova posizione da parte di tecnico abilitato, autocertificata comunque dal rappresentante legale della ditta pubblicitaria interessata con diritto di reinstallazione senza alcuna istruttoria anche dopo i 30 giorni.

Qualora lo spostamento avvenga su un'area che nelle tavole allegate al presente Piano figura come soggetta a vincolo paesaggistico, alla relativa domanda va allegata copia della "autorizzazione paesaggistica" rilasciata dal Comune in potere di subdelega.

Nei confronti degli impianti pubblicitari per i quali non venisse presentata alcuna domanda di ricollocazione entro i trenta giorni, con il contestuale impegno alla loro rimozione a proprie cure e spese che non risultasse comunque avvenuta entro lo stesso termine di tempo, la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve comminare la sanzione amministrativa prevista per tali impianti da ritenere abusivi e provvedere alla loro rimozione forzata con la somma ricavata, ferme restando tutte le spese occorse a carico del trasgressore, con perdita di diritto alla ricollocazione.

Nelle more della materiale rimozione forzata d'ufficio degli impianti pubblicitari la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve provvedere alla copertura immediata della pubblicità irregolare ai sensi del 6° comma dell'art. 31 del vigente Regolamento.»

Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 25 giugno 2014, in merito alle richieste e/o osservazioni formulate dai Municipi, ha rappresentato quanto segue:

Municipio I:

ART. 15

la richiesta **viene accolta** inserendo alla fine di quanto proposto il seguente capoverso: "Gli impianti di pubblica utilità rispettano il dimensionamento dei formati ammessi dal Regolamento"

ART. 16

La richiesta **viene accolta** inserendo alla fine di quanto proposto il seguente capoverso: "Gli impianti di pubblica utilità rispettano il dimensionamento dei formati ammessi dal Regolamento";

ART. 17

La richiesta **viene accolta** inserendo alla fine di quanto proposto il seguente capoverso: "Gli impianti di pubblica utilità rispettano il dimensionamento dei formati ammessi dal Regolamento";

ART. 29

la richiesta **viene accolta**;

ART. 31

la richiesta **viene accolta**;

ART. 32

la richiesta **viene accolta**;

ART. 36

la richiesta non viene accolta in quanto è stata prevista una specifica modifica della disciplina transitoria del Regolamento di Pubblicità che statuisce in materia di durata degli impianti riconducibili alla procedura di riordino e loro permanenza sul territorio fino alle procedure di gara.

Inoltre, la previsione di una rimozione forzata d'ufficio utilizzando i proventi delle sanzioni è illegittima in quanto in violazione del principio di unità del bilancio previsto dal Testo Unico degli Enti Locali .

Per quanto riguarda gli impianti collocati in zona A il problema è risolto con il carattere cogente della sovraordinata disciplina normativa di tutela;

Municipio VII:

la richiesta non viene accolta in quanto i valori sono determinati in base a quanto previsto dagli artt. 19 e 20 del Regolamento di Pubblicità che detta coefficienti identici per tutti i Municipi;

Municipio VIII:

la richiesta non viene accolta in quanto costituirebbe esposizione pubblicitaria in deroga alla quantità massima di pubblicità prevista dal Piano di Localizzazione del Municipio.

Per la realizzazione di tali progetti è possibile far ricorso alla previsione dei progetti speciali disciplinati da specifico emendamento;

Municipio XIII:

ART. 36

la non viene accolta in quanto è stata prevista una specifica modifica della disciplina transitoria del Regolamento di Pubblicità che statuisce in materia di durata degli impianti riconducibili alla procedura di riordino e loro permanenza sul territorio fino alle procedure di gara.

Inoltre, la previsione di una rimozione forzata d'ufficio utilizzando i proventi delle sanzioni è illegittima in quanto in violazione del principio di unità del bilancio previsto dal Testo Unico degli Enti Locali.

Per quanto riguarda gli impianti collocati in zona A il problema è risolto con il carattere cogente della sovraordinata disciplina normativa di tutela;

ART. 29

La richiesta **viene accolta**;

ART. 32

La richiesta **viene accolta**;

Municipio XV:

ART. 15

la richiesta **viene accolta** inserendo alla fine di quanto proposto il seguente capoverso: "Gli impianti di pubblica utilità rispettano il dimensionamento dei formati ammessi dal Regolamento";

ART. 16

la richiesta **viene accolta** inserendo alla fine di quanto proposto il seguente capoverso: "Gli impianti di pubblica utilità rispettano il dimensionamento dei formati ammessi dal Regolamento";

ART. 17

la richiesta **viene accolta** inserendo alla fine di quanto proposto il seguente capoverso: "Gli impianti di pubblica utilità rispettano il dimensionamento dei formati ammessi dal Regolamento";

ART. 29

La richiesta **viene accolta**;

ART. 31

La richiesta **viene accolta**;

ART. 32

La richiesta **viene accolta**;

ART. 36

la richiesta non viene accolta in quanto è stata prevista una specifica modifica della disciplina transitoria del Regolamento di Pubblicità che statuisce in materia di durata degli impianti riconducibili alla procedura di riordino e loro permanenza sul territorio fino alle procedure di gara.

Inoltre, la previsione di una rimozione forzata d'ufficio utilizzando i proventi delle sanzioni è illegittima in quanto in violazione del principio di unità del bilancio previsto dal Testo Unico degli Enti Locali.

Per quanto riguarda gli impianti collocati in zona A il problema è risolto con il carattere cogente della sovraordinata disciplina normativa di tutela.